



# *Ministero della Salute*

*Dipartimento della Salute umana, della salute animale  
e dell'ecosistema (ONE HEALTH) e dei rapporti  
internazionali*

*Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza alimentare  
DGISA - Uffici 1 e 2*

Id n.754423981 del 13 novembre 2025

All'Ispettorato Generale della Sanità Militare  
c.a. Tenente Generale Carlo Catalano  
e Col. P. Di Bona  
PEC: [stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

e p.c.

Al Ministero dell'Interno

Ufficio Legislativo

Pec: [segreteria.ualrp@interno.it](mailto:segreteria.ualrp@interno.it)  
[affarilegislativi.prot@pec.interno.it](mailto:affarilegislativi.prot@pec.interno.it)

Al Ministero della Difesa

Ufficio legislativo

Pec: [udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

Agli Assessorati alla Sanità di tutte le  
Regioni e Province Autonome di Trento e  
Bolzano

Loro Sedi

Al Dipartimento della Salute umana, della  
salute animale e dell'ecosistema (ONE  
HEALTH) e dei rapporti internazionali  
SEDE

**Oggetto: Autorità competente in materia di igiene degli alimenti nell'ambito delle Forze Armate.**

Riscontrando la richiesta di cui all'oggetto, anche alla luce di un precedente parere emesso dall'ufficio legislativo in merito ad una fattispecie similare, per parte di competenza si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27/2021 individua, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e

le Aziende Sanitarie locali quali uniche autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei settori indicati, per parte di rispettiva competenza.

Successivamente al comma 3 ed al comma 8 del medesimo, vengono riportati ambiti specifici per i quali sono designate quali autorità competenti anche il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed il Ministero della Difesa.

In particolare, il comma 8 sancisce espressamente che *“il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. Esso può procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate, **previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo**, la quale sarà destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo corpo”*.

Alla luce della ricostruzione normativa testé riportata, si esprime parere favorevole sull'ipotesi interpretativa, prospettata da codesto Ispettorato Generale volta a riconoscere, in via analogica a quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27/2021 per le autorità competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale addetto ai controlli ufficiali nell'ambito delle esclusive competenze del Ministero della Difesa.

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ugo Della Marta



UGO  
DELLA  
MARTA  
13.11  
.2025  
11:18:40  
UTC

RMM